



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 19/01/2024

FATTO

La parte ricorrente espone di essere intestatario di un BFP recante n. progressivo 000.025, sottoscritto in data 09.07.1987;
che il buono è stato emesso su modulo cartaceo della serie "O", dopo l'entrata in vigore della serie ordinaria contraddistinta dalla lettera Q; rileva l'errore "inescusabile dell'impiegato postale di turno";
che dopo il decesso dell'intestatario, previa presentazione della dichiarazione di successione, l'odierno ricorrente ha chiesto il rimborso del buono e il 02.09.2023, "dopo plurimi rinvii immotivati" il buono è stato liquidato secondo le previsioni della "diversa ed inapplicabile serie "Q"" per un importo di euro 32.701,01, al netto di ritenuta fiscale e imposta di bollo;
che si riserva il diritto di contestare in separata sede l'applicazione della ritenuta fiscale e delle modalità di applicazione;
ritiene che il modulo serie "O" con i timbri della serie "P" "utilizzato avrebbe dovuto essere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

annullato per espressa previsione della Direzione Centrale Banco Posta del 30/05/1986” (produce la comunicazione);

richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979/2007, nonché la sentenza n. 21543/2018;

richiama ulteriore giurisprudenza a supporto (cfr. da pagina 6 a pagina 11 del ricorso).

L'intermediario resistente eccepisce preliminarmente:

l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti di titolo emesso anteriormente all'1.01.2009;

l'incompetenza per materia dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

Nel merito, l'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva ex adverso che:

con riguardo al BFP dedotto in giudizio, la serie di emissione è Q, istituita con apposito decreto 13 giugno 1986 del Ministero del Tesoro;

l'intermediario “quale soggetto collocatore dei buoni, ha (...) agito come previsto dal citato art. 5 del DM, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie “P”, due timbri: (i) sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera di appartenenza della serie venduta (“serie Q/P”); e (ii) sul retro del titolo, il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) in sostituzione dei quattro tassi previsti per la precedente serie “P”. Alla scadenza, (...) ha correttamente offerto alla titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986”;

“In particolare, (...) ha riconosciuto all'odierno ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno”;

richiama giurisprudenza a supporto (cfr. controdeduzioni).

La parte ricorrente, in sede di repliche, oltre a ribadire quanto già riferito in sede di ricorso, espone quanto segue:

ribadisce che il caso è “radicalmente diverso” in quanto l'intermediario, “a luglio 1987, in maniera gravemente negligente, ha emesso un modulo cartaceo serie ‘O’, senza indicare i tassi serie ‘Q’, quando invece, per sua stessa previsione, depositata in atti, avrebbe dovuto annullare tutti i moduli serie ‘O’ precedentemente timbrati con gli interessi serie ‘P’ ex D.M. 16/06/1984”;

eccepisce l'infondatezza delle eccezioni preliminari della resistente (nel dettaglio, cfr. pagine 3 e 4 delle memorie di replica);

richiama un'ordinanza del 04.09.2023 del Tribunale di Grosseto.

Nelle controrepliche, l'intermediario richiama quanto già riferito in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

1. - Il ricorrente lamenta, con riferimento a un BFP, serie Q, il mancato rimborso delle somme spettanti a termini dei rendimenti stampigliati sul retro.

Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme che ritiene

gli siano dovute.

L'intermediario resiste per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in quanto infondato.

2.- In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dall'intermediario resistente.

3.- La prima di esse è basata sull'assunto che non rientrerebbero nella competenza dell'ABF *ratione materiae* le controversie riguardanti i BPF. Questi ultimi, in quanto prodotti finanziari, sarebbero in particolare sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

Invero, si tratta di un'eccezione, che i Collegi territoriali di questo Arbitro, in tempi meno recenti, hanno già avuto modo di trattare, rigettandola e osservando che la materia della raccolta del risparmio postale, *sub specie* di emissione e collocamento di BPF, rientra a pieno titolo nella cognizione dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011). Questa è in particolare la conclusione cui è giunto il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5674/2013.

Stando alla richiamata sez. I, par. 4, delle *Disposizioni* sul funzionamento dell'ABF, alla cognizione dell'Arbitro «possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Se ne ricava che una controversia attinente a una fattispecie non assoggettata alla c.d. *disciplina della trasparenza bancaria* è da considerarsi estranea all'ambito di applicazione oggettivo della procedura stragiudiziale svolta dinanzi all'ABF.

Orbene, a sostegno dell'applicazione della disciplina della trasparenza bancaria alla fattispecie *de quo*, vale la pena richiamare l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, in materia di servizi di bancoposta, ai sensi del quale «il risparmio postale è disciplinato (...) dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili».

Ad ulteriore conferma dell'applicabilità della suddetta disciplina, appare significativo, da un lato, che la Corte di Cassazione a SS.UU. (con sentenza n. 13979/2007) ha espressamente rilevato che i BFP, «per struttura e funzione, sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie (cfr. Corte Cost. n. 463 del 1997)»; dall'altro lato, che la Corte Costituzionale (con sentenza n. 26/2020) ha recentemente rigettato la questione di legittimità dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 (in tema di variazione dei rendimenti dei BFP), sollevata con riferimento, fra gli altri parametri normativi, agli artt. 117 e 118 t.u.b., riconoscendo implicitamente la pertinenza delle norme sulla trasparenza bancaria alla materia trattata.

Infine, occorre precisare che la diversa ricostruzione proposta dall'intermediario resistente, volta ad assimilare i BPF ai prodotti finanziari, non appare convincente sia per ragioni di stretto diritto positivo sia per ragioni di carattere dogmatico. Sul piano del diritto positivo, può osservarsi che l'art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali invero vanno assimilati i Buoni Fruttiferi Postali (e v. l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284/1999). D'altra parte, l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 prevede l'applicabilità al risparmio postale di una serie circoscritta di norme del t.u.f. e solo previo superamento del vaglio di compatibilità.

Sul piano dogmatico, infine, deve precisarsi che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett.



u), t.u.f. sono prodotti finanziari, oltre agli strumenti finanziari, le altre forme di investimento di natura finanziaria. Al riguardo, è condivisa dalla Consob, dalla giurisprudenza e dalla dottrina la lettura che ritiene insito nel concetto di «investimento di natura finanziaria» l'elemento dell'assunzione da parte dell'«investitore» di un rischio legato all'impiego di un capitale e alla possibile perdita dello stesso (cfr. Consob, comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013; Cassazione civile, sentenza n. 2736/2013). Ed invero, il BPF sembrerebbe difettare di tale elemento e, dunque, della finalità di investimento finanziario, risultando non assimilabile, in senso tecnico, ad un prodotto finanziario.

L'eccezione, quindi, deve essere disattesa anche alla luce della recente decisione n. 4556 del 21 marzo 2022 del Collegio di coordinamento che ha ribadito e consolidato tale orientamento.

4.- Alla medesima sorte è destinata l'ulteriore eccezione di inammissibilità, che muove dal rilievo che il ricorso sarebbe relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF, avendo ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di un Buono Fruttifero Postale emesso prima del 2009.

Come è noto, ai sensi della sez. I, par. 4, delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* emanate dalla Banca d'Italia (nella versione vigente *ratione temporis*), «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009».

Tuttavia, è orientamento consolidato dell'Arbitro quello secondo cui, nell'ipotesi di controversia riguardante un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti dopo tale data, sussiste la competenza dell'ABF quando la domanda di parte ricorrente verte su contestazioni attinenti gli effetti del negozio giuridico verificatisi dopo tale data (v., da ultimo, Collegio di Roma, decisione n. 11045/2020; cfr. pure Collegio di coordinamento, decisione n. 72/2014). Pertanto, qualora la controversia – come nel caso di specie – riguardi la modalità di calcolo dei rendimenti di un BFP all'atto della richiesta di rimborso del titolo e ferma la validità dello stesso, è rispetto a tale momento – e non alla data di emissione del buono – che si deve determinare la competenza temporale dell'ABF.

Anche questa eccezione risulta dunque priva di pregio e non può trovare accoglimento anche alla luce della recente decisione n. 4556 del 21 marzo 2022 del Collegio di coordinamento che ha ribadito e consolidato tale orientamento.

5.- Nel merito, la domanda riguarda un BFP la cui emissione risale alla data del 09.07.1987, al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q: sul fronte risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo 000.025 e la serie di appartenenza: nello specifico la lettera O risulta barrata e sostituita dalla lettera P, a sua volta modificata dal timbro della nuova serie Q/P; sul retro del titolo risulta apposto un timbro con i rendimenti della serie P/O, mentre non risulta visibile alcun timbro della successiva serie Q/P. Il BFP è stato rimborsato il 2.9.2023 applicando le condizioni della serie Q.

6.- In punto di diritto, sulla questione oggetto di lite occorre rilevare che:

- l'art. 173 del D.P.R. 156/1973 stabilisce che «Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse



hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”¹;

- secondo consolidato orientamento dell’Arbitro:

- qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, “si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso” (cfr., ex multis, Coll. di Roma dec. n. 15200/18);

- allorché, all’atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell’affidamento del sottoscrittore circa l’applicazione di questi ultimi (cfr., ex multis, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);

- tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando “l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno” (ex multis, cfr., ex multis, Coll. di Roma dec. n. 19053/18);

- in ogni caso, deve ritenersi che “in difetto di una stampigliatura leggibile, l’eterointegrazione del contratto non ha luogo” (cfr., ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 15916/18);

- in presenza di un doppio timbro riportante diversi tassi di interesse, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF (per tutti, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/13), qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l’apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell’applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20mo anno (in proposito, ex multis: Coll. Torino, n. 25045/18; Coll. Milano, n. 20894/18, Coll. Roma, n. 2233/19; Coll. Napoli, n. 10048/2018; Coll. Bologna, n. 3621).

- secondo gli orientamenti condivisi fra i Collegi territoriali, in caso di buoni emessi su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q.

7.- Orbene, all’esito dell’esame istruttorio, nel caso di specie è emerso quanto segue: i) il buono è stato emesso su un modulo della precedente serie “O”; ii) la lettera O è stata sbarrata ed affiancata dalla lettera P; iii) risulta apposto sul fronte il timbro della serie Q/P; iv) sul retro del buono risulta apposto in maniera leggibile unicamente il timbro dei rendimenti fino al 20esimo anno della serie P/O; v) non risulta visibile il secondo timbro modificativo, recante la variazione dei tassi presumibilmente appartenenti alla serie Q/P (che pur l’intermediario sostiene di aver apposto); vi) con riferimento al periodo successivo al 20° anno, sul retro dei titoli è stampigliata la seguente dicitura: “più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.

Pertanto, il Collegio ritiene tamquam non esset il secondo timbro della serie Q/P (perché



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

completamente illeggibile) e conseguentemente devono applicarsi i rendimenti della serie P (unico timbro leggibile) per tutta la durata trentennale del buono (cfr. Coll. Coord., dec. n. 9321/2023).

8.- La parte ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese di assistenza professionale e all'uopo produce evidenza documentale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente al rimborso del titolo secondo i rendimenti della serie P, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 200,00 per spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA